

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1670}

DISEGNO DI LEGGE

**PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MARCORA)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)**

**COL MINISTRO DELL'INTERNO
(COSSIGA)**

**COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)**

**COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)**

**E COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)**

—

Norme per l'utilizzazione programmata
delle terre agricole abbandonate

Presentato alla Presidenza il 25 luglio 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fenomeno delle terre incolte costituisce uno dei nodi di maggiore rilievo tra i molteplici problemi di politica agraria che il paese ha di fronte e che debbono trovare necessariamente sollecita e adeguata soluzione.

L'importanza e gravità del problema discendono dall'entità del fenomeno stesso nonché dalla necessità, avvertita con sempre maggiore intensità, di adeguare quantitativamente e qualitativamente la produzione nazionale alla domanda interna e internazionale, in particolar modo europea.

In un paese come il nostro, in cui aumentano di continuo le importazioni di derrate agricole alimentari, si impone in termini di urgenza la utilizzazione di circa 2,5 milioni di ettari di terreni abbandonati, anche perché (prescindendo dalle fonti più pessimistiche che fanno risalire a circa 4 milioni di ettari la superficie di terreno non soggetta a coltivazione) la tendenza del fenomeno si manifesta purtroppo in aumento.

Come è noto, il problema delle terre incolte o abbandonate nasce prevalentemente in coincidenza con lo spopolamento e l'esodo dalle campagne, cui non corrisponde una parallela riutilizzazione di tutte le terre lasciate libere, vale a dire un conseguente allargamento delle aziende che continuano ad esercitare l'attività agraria.

E statisticamente dimostrato che, nel processo di crescita di un sistema economico, il peso dell'agricoltura va via via diminuendo, sia in termini di produzione lorda, sia in termini di addetti. Simili fenomeni, anche se hanno delle componenti fisiologicamente valide, assai spesso, per altro, trascinano con sé effetti che portano ad una riduzione drastica del ruolo che il settore primario deve svolgere nel funzionamento dell'intero sistema economico. Uno di questi aspetti è purtroppo rappresentato dalla mancanza di una parallela ristrutturazione aziendale nel senso di un allargamento di superfici delle unità produttive, ottenibile appunto dai terreni lasciati liberi. Non solo in molti casi non è possibile ricorpare vasti territori abbandonati da coloro che hanno mutato attività, ma il più delle volte, come accade in alta collina e in montagna, il fenomeno dell'esodo è tal-

mente di vasta portata che mancano effettivamente le opportunità di una qualsiasi riutilizzazione, essendo venuta a mancare qualunque forma di attività agraria e forestale. Certamente la messa a coltura, in epoche storiche precedenti, di terreni « tecnicamente marginali » in una economia di mercato è uno dei motivi che ha contribuito all'allargamento del fenomeno; tuttavia sono state le difficili condizioni di lavoro, di reddito e di vita a determinare appunto quelle proporzioni già precisate.

Nel momento in cui si va richiedendo all'agricoltura di produrre di più, anche per contribuire con maggiore intensità alla risoluzione di uno dei più negativi aspetti determinanti la pesante situazione in cui versa il paese (il *deficit* della bilancia dei pagamenti), viene spontaneo chiedersi se non sia possibile tentare il recupero dei terreni lasciati abbandonati per aumentare la produzione interna.

Quando però si affronta concretamente la questione del recupero dei terreni suddetti, occorre risolvere nodi « politici » tutt'altro che di limitata entità — poiché si tratta in definitiva di un esproprio dell'uso dei terreni — che concernono la rigorosa definizione degli obiettivi che con la legge si vogliono perseguire, dei modi e dei meccanismi con i quali si attua tale processo e infine delle garanzie che devono essere offerte a quanti sono interessati dalla nuova disciplina.

Tutto ciò in un quadro operativo costituito dalla sia pur lenta affermazione della pianificazione zonale che, opportunamente raccordata con le scelte regionali, dovrebbe consentire al Governo centrale il perfetto raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Sono tutti questi aspetti che coinvolgono « scelte » i cui risvolti non sono solo di ordine tecnico e non si limitano solamente ad una specifica procedura per la pura e semplice messa a coltura di aree che abbiano suscettibilità produttive. Si tratta di scelte politiche di fondo.

Per quanto attiene alla definizione degli scopi per i quali viene proposta una legge che miri al recupero produttivo delle terre abbandonate, non dovrebbero sussistere dubbi sulla necessità che tale recupero avvenga in modo da consentire la formazione di

aziende in grado di assicurare un reddito adeguato alle unità lavorative che vi trovino impiego e per la salvaguardia degli equilibri idrogeologici e la protezione dell'ambiente. In sostanza la finalizzazione è rivolta non solamente alla generica messa a coltivazione di terreni lasciati incolti, ma anche alla contemporanea formazione di unità produttive capaci di garantire determinati livelli di reddito. A ciò deve aggiungersi la necessità di un recupero che si preoccupi altresì di salvaguardare l'ambiente, per far fronte a dissesti idrogeologici che molte volte derivano proprio dallo stato di abbandono in cui sono lasciati i territori.

Ma se la definizione degli scopi di per sé può non suscitare perplessità di nessun genere, si incontra il primo vero nodo quando si affronta il dibattito su cosa deve essere considerato abbandonato o incolto.

Si tratta della distinzione tra terreno abbandonato e terreno non sufficientemente coltivato, ovvero, come pure si dice, mal coltivato.

Dato che, come si è visto, la riutilizzazione delle terre altro non significa che esproprio d'uso (e non di proprietà), occorre andare molto cauti di fronte all'ipotesi che nei terreni incolti possano rientrare anche quelli mal coltivati. Ciò perché la esatta identificazione della linea di demarcazione attraverso la quale si passa da un terreno ben coltivato ad un terreno mal coltivato, è sempre di difficilissima attuazione e finisce per diventare un fatto soggettivo.

Tutto questo anche se ci si trova innanzi a procedure di programmazione che definiscano esattamente i ruoli e i contenuti di essa e dei suoi soggetti. Infatti, se il quadro di riferimento è quello di una economia aperta, per cui la scelta di base è nel senso di una economia cosiddetta di mercato, il « mal coltivato » non può essere tale solamente rispetto alle indicazioni e alle scelte di programma stabilite ai vari livelli di governo competenti, ma deve essere tale rispetto alle leggi del mercato. Perciò può risultare « ben coltivato » un terreno destinato a produzione diversa da quella indicata nei programmi, in quanto perfettamente coerente con le scelte dettate dall'andamento del mercato e della tecnologia adottata. Va da sé che l'esproprio dell'uso di simili terreni significherebbe uscire dalla scelta di un'economia aperta. Tale affermazione non può essere attenuata,

nella sua portata pratica, dalla giusta considerazione che i terreni debbono essere coltivati da quanti su di essi lavorano e vi traggono la sola fonte di reddito e di vita. In questo caso il mal coltivato avrebbe rilevanza solamente per quanti non sono agricoltori o imprenditori agricoli a titolo principale.

Non pare tuttavia che la soluzione in simili situazioni debba necessariamente essere quella dell'esproprio dell'uso. È sufficiente l'intervento di un opportuno sistema di « incentivi-disincentivi » (i primi a favore degli imprenditori coltivatori e i secondi a carico dei conduttori non coltivatori) di tipo finanziario e fiscale per scorgere certe forme di utilizzazione di terreni.

Stabilito quindi che la scelta, date le premesse di ordine politico, non può essere che limitata ai soli terreni agricoli di proprietà privata o di enti pubblici, che non siano stati destinati a utilizzazioni colturali in un certo periodo di tempo, il problema si sposta ora sulle procedure che possono essere adottate per arrivare alle assegnazioni di terreni incolti e sulle eccezioni che possono essere ammesse.

Anche nel caso delle procedure emergono questioni di rilevanza politica. La prima di queste è connessa con la identificazione del « soggetto » attorno al quale deve ruotare il meccanismo di assegnazione. Trattandosi infatti di rapporti intersoggettivi, la potestà legislativa spetta solamente al Parlamento.

Se la scelta cade sulle strutture amministrative regionali o subregionali, va da sé che non debbano esservi spazi attorno ai quali queste ultime possano muoversi in maniere diverse; pertanto la legge deve essere tale da non consentire applicazioni della medesima in modo differenziato, soprattutto per l'esigenza costituzionale della parità di disciplina e di trattamento in una materia che investe, come nel caso in esame, diritti subbiettivi.

Poiché le Regioni sono (o già dovrebbero essere) attrezzate per la utilizzazione di terreni lasciati liberi in applicazione della direttiva comunitaria n. 160 (legge nazionale n. 153, titolo IV), la soluzione del problema è nel ricorso a tale sede, fermo restando che la disciplina sostanziale non possa variare da regione a regione.

La seconda questione concerne il modo vero e proprio attraverso il quale sia pos-

sibile arrivare all'assegnazione dei terreni da sottoporre a coltivazione.

Va subito detto che la procedura adottata non prevede, come nel caso di terre lasciate libere per cessazione dell'attività agricola ai sensi della legge 153 titolo IV, che i terreni da riutilizzare siano presi in carico da organismi fondiari (enti di sviluppo ecc.). Si segue, invece, l'idea che, appena i terreni sono riconosciuti incolti, vengono assegnati direttamente ai richiedenti aventi diritto, lasciando che le singole controparti si facciano carico degli aspetti pratici del trasferimento. In sostanza l'organismo competente non prende in carico i terreni incolti bensì l'elenco dei medesimi. Ciò premesso, il meccanismo adottato si sviluppa nei seguenti momenti.

Si procede da parte della regione, sentiti gli enti locali interessati, a delimitare le singole zone del territorio regionale che risultano caratterizzate da estesi appezzamenti di terre suscettibili di utilizzazione. Per ognuna delle zone le regioni provvedono altresì, in coerenza con i programmi regionali e comprensoriali e zonali di sviluppo agrario, a definire i criteri per la utilizzazione colturale, agricola e forestale nonché i criteri per la formazione dei relativi piani aziendali o interaziendali (articolo 3).

La scelta della « delimitazione » è stata introdotta per motivi operativi. Il primo è da collegarsi alla difficoltà e alla onerosità, sia nei tempi che nei mezzi di procedura, di un sistematico rilevamento delle particelle catastali dei terreni da considerarsi abbandonati; il secondo va individuato nella esistenza di vaste aree in cui i terreni abbandonati sono talmente esigui (sia per estensione che per numero), che a seguito del loro riaccorpamento, non verrebbero raggiunte le finalità del recupero produttivo: vale a dire la formazione di unità produttive in grado di assicurare redditi adeguati e la salvaguardia dei riequilibri idrogeologici e la protezione dell'ambiente.

Nelle zone delimitate gli operatori agricoli singoli o associati possono richiedere l'utilizzazione delle terre mediante la concessione in uso delle stesse secondo la nuova normativa sull'affitto. Per la presentazione, la istruttoria e la decisione delle domande si osservano le competenze e le procedure stabilite dalla legge di recepimento delle direttive comunitarie. Secondo tali norme, le regioni sono tenute a provvedere al-

la determinazione degli organi e dei termini ed alla costituzione di un comitato consultivo con i quali espletare la fase amministrativa derivante dalla utilizzazione di terre lasciate libere da agricoltori anziani (articolo 4).

Le domande, corredate dall'elenco delle particelle catastali dei terreni di cui si chiede la disponibilità, devono essere altresì accompagnate da un piano di sviluppo aziendale.

Le domande devono essere notificate ai proprietari delle terre e trascritte, senza spese, nei registri immobiliari prima della presentazione all'organo competente. I proprietari possono proporre opposizione alla quale deve essere allegata la documentazione atta a comprovare che le terre sono state destinate a utilizzazione nel biennio precedente alla notificazione della domanda o gli altri fatti posti a sostegno dei motivi della opposizione stessa.

Valutate le opposizioni e la conformità dei piani aziendali ai criteri dei piani zonali e regionali, l'organismo competente provvede sulla domanda di concessione con atto motivato. Eventuali variazioni devono essere approvate con queste ultime procedure.

La concessione è accordata in via prioritaria ad operatori agricoli singoli o associati che già coltivino terre confinanti e, subordinatamente, ad operatori che siano residenti nel comune ove le terre sono situate o nei comuni limitrofi. A parità di condizioni hanno preferenza, nell'ordine, le imprese familiari e plurifamiliari, i tecnici agricoli, le cooperative ed altre forme associative di persone.

Ove i proprietari non provvedano a rispettare il loro impegno essi perdono la disponibilità della terra, che viene assegnata in concessione ai richiedenti o in mancanza di questi, inventariata ai sensi del successivo articolo 5, in appresso illustrato, per essere concesse, a domanda, ad aventi titolo.

Ai proprietari che non rispettino l'impegno per loro colpa non spetta il premio di apporto strutturale di cui agli articoli 41 e 42 della legge 9 maggio 1975, n. 153, di cui si dirà in seguito. È previsto infine che per la salvaguardia dell'indirizzo aziendale proposto, possano essere assegnate d'ufficio ai concessionari anche altre particelle catastali di terreni che risultino abbandonati per un massimo del 20 per cento di quelle richieste ed acquisite, sanzio-

nando con la decadenza della concessione la loro mancata accettazione.

Sempre nelle zone di grave abbandono, le regioni attraverso l'organo competente curano d'ufficio entro il 31 dicembre di ciascun anno l'individuazione delle altre terre abbandonate, per cui non sia stata presentata domanda di concessione approvando, con la procedura già vista, i relativi inventari che contengono l'indicazione delle particelle catastali interessate (articolo 5).

Una volta compilato l'elenco, si procede alla sua notificazione ai proprietari interessati, lasciando un congruo periodo di tempo per le relative opposizioni.

Valutate queste ultime e approvati definitivamente gli inventari, l'organo competente può rilasciare, su domanda, i terreni in concessione.

In sostanza, la procedura viene articolata in due fasi. Con la prima si cerca di accelerare al massimo i tempi « tecnico-burocratici ». Essa è caratterizzata dalla facoltà che hanno gli interessati di fare domanda per ottenere terreni incolti. Su tale domanda si innesta il meccanismo di accertamento e verifica delle condizioni di incolto. La seconda fase invece è caratterizzata da compilazioni « a tappeto » di elenchi di terreni abbandonati, i quali, una volta divenuti definitivi gli elenchi stessi, possono essere concessi in uso a quanti ne hanno diritto.

Ai proprietari dei terreni dati in concessione viene corrisposto il premio di apporto strutturale previsto dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, sulle cui disponibilità graverà il relativo onere, sempreché ricorrano i presupposti previsti da essa e nei limiti temporali di efficacia della stessa.

I concessionari dei terreni sono tenuti a corrispondere ai proprietari degli stessi un canone di importo pari a quello del canone di affitto dovuto dal coltivatore diretto per fondi similari come determinato ai sensi della legge sull'affittanza (articolo 7).

La concessione può essere revocata d'ufficio o a domanda degli interessati, qualora si accerti che le terre vengono impiegate in difformità della nuova normativa (articolo 8). In tal caso esse sono inserite negli inventari di cui all'articolo 5.

I lavoratori emigrati che intendano rientrare in patria per dedicarsi alla coltivazione dei loro fondi riconosciuti incolti vedono tutelati i loro interessi con la sospen-

sione per un triennio della emanazione dei provvedimenti contemplati dalla legge (articolo 9). Ad essi inoltre risulta accordato un termine doppio per la proposizione delle dichiarazioni relative e delle opposizioni (vedi articolo 4).

Problemi particolari di ordine finanziario sono posti dal vero e proprio ripristino dei terreni incolti da parte dei concessionari. Questi ultimi infatti dato che nella stragrande maggioranza dei casi sono operatori agricoli di aree di montagna e quindi di aree svantaggiate, si troverebbero ad affrontare oneri iniziali forse troppo elevati per il riadattamento dei terreni avuti in concessione, ove non disponessero di adeguate provvidenze. In sostanza, l'avvio della esecuzione del piano richiede certamente sforzi finanziari notevoli per il solo riattamento dei terreni lasciati in abbandono. Per tale motivo sono previste agevolazioni contributive e creditizie per ripristinare le condizioni colturali ed avviare il piano di sviluppo aziendale che realizzi il recupero dei terreni abbandonati sia da parte dei concessionari che da parte dei proprietari che si siano impegnati alla coltivazione dei loro terreni. In quest'ultimo caso si è per altro previsto una riduzione del 25 per cento delle misure massime stabilite per i concessionari, tenuto conto oltre che della diversa posizione giuridica, della minore spesa che i proprietari incontrano non essendo tenuti, come il concessionario, al pagamento di alcun canone (articolo 10).

Qualora le regioni non avessero ancora dato corso alla legge n. 153 per quanto concerne la regolamentazione degli organi e delle procedure per il riutilizzo delle terre lasciate libere in applicazione della direttiva comunitaria n. 160 provvedono le commissioni provinciali per l'equo canone previste dalle leggi sull'affitto dei fondi rustici (articolo 11).

Tenuto conto che sulle terre abbandonate possono insistere, oltre al diritto di proprietà, altri diritti reali di godimento, i cui titolari sono maggiormente interessati alla nuova disciplina rispetto ai nudi proprietari, si è stabilito che le norme contenute nel provvedimento si applichino anche nei loro confronti.

Quale conseguenza logica, infine, della nuova disciplina organica della materia, le disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279 e successive modificazioni che l'hanno regolata finora, vengono abrogate (articolo 12).

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Disposizioni generali).

Per il più conveniente recupero produttivo delle terre agricole la cui coltivazione sia stata abbandonata, che consentano la formazione di aziende in grado di assicurare un reddito adeguato alle unità lavorative impiegate, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono delegate a promuoverne la utilizzazione secondo le modalità previste dagli articoli seguenti, anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente.

ART. 2.

(Caratteristiche delle terre abbandonate).

Ai fini di quanto previsto dalla presente legge, si considerano abbandonate le terre che, potendo essere coltivate, non siano state destinate ad utilizzazione culturale da almeno un biennio.

Sono escluse dall'applicazione della presente legge:

a) le terre la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilità del suolo o la regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell'ambiente;

b) le dipendenze e pertinenze di case effettivamente impiegate per abitazione rurale o civile ivi compresi i giardini e i parchi annessi; i terreni necessari per attività industriali, commerciali, turistiche e ricreative; le cave, nonché gli altri terreni adibiti a specifiche comprovate destinazioni economicamente rilevanti; le aree considerate fabbricabili o destinate a servizi di pubblica utilità da piani urbanistici vigenti o adottati;

c) i boschi, nonché i terreni destinati a rimboschimento da piani, programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti od organi competenti.

ART. 3.

(Determinazione delle zone di grave abbandono).

Ciascuna Regione, sentiti gli enti locali interessati, provvede, annualmente a determinare le singole zone del territorio re-

gionale che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione per fini di cui al precedente articolo 1.

Entro un congruo termine fissato con la stessa delibera di determinazione delle zone, non inferiore a 90 giorni dalla sua pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni, su cui decide l'organo regionale competente.

Per ognuna delle zone determinate a norma del primo comma, le Regioni provvedono altresì, in coerenza con i programmi regionali e comprensoriali o zonali di sviluppo agricolo, ove esistenti, a definire i criteri per l'utilizzazione colturale, agricola e forestale, nonché i criteri per la formazione dei relativi piani aziendali o interaziendali osservando, per quanto compatibili i principi di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, ovvero, nelle zone di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352, i principi previsti da tale legge.

I piani aziendali o interaziendali debbono essere elaborati con riferimento ad una superficie utilizzata non inferiore a 3 ettari.

ART. 4.

(Utilizzazione delle terre abbandonate).

Nelle zone determinate a norma del precedente articolo 3 gli operatori agricoli singoli o associati possono richiedere l'utilizzazione delle terre, da considerarsi abbandonate secondo quanto previsto dall'articolo 2, mediante la concessione in uso delle stesse per la durata di 15 anni o, in caso di utilizzazione forestale, per la durata stabilita dalla concessione stessa, in relazione al tipo della utilizzazione.

Per la presentazione, l'istruttoria e la decisione delle domande si osservano le competenze e le procedure stabilite ai sensi dell'articolo 26 della legge 9 maggio 1975, n. 153, salvo quanto previsto dai seguenti commi.

Le domande di concessione devono essere corredate dall'elenco delle particelle catastali relative ai terreni di cui si chiede la disponibilità e dal piano di sviluppo aziendale o interaziendale per l'utilizzazione degli stessi.

Le domande devono essere notificate, secondo le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai proprietari delle terre e trascritte, senza spese, nei registri immobiliari prima della

loro presentazione ai sensi del precedente secondo comma.

I proprietari possono proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla notificazione della domanda. Per i proprietari non residenti in Italia per ragioni di lavoro tale termine è aumentato a 120 giorni. Alla opposizione deve essere allegata la documentazione atta a comprovare la utilizzazione culturale delle terre nel biennio precedente alla notificazione della domanda o gli altri fatti posti a sostegno dei motivi della opposizione.

Valutate le opposizioni dei proprietari e la conformità dei piani aziendali ai criteri di cui al penultimo e all'ultimo comma dell'articolo 3, l'organo competente provvede sulla domanda di concessione con atto motivato, approvando contestualmente il relativo piano aziendale. Devono essere parimenti approvate le eventuali variazioni del piano stesso.

La concessione è accordata in via prioritaria ad operatori agricoli singoli o associati che già coltivino terre confinanti e, subordinatamente, ad operatori singoli o associati che siano residenti nel Comune ove le terre sono situate o nei Comuni limitrofi.

In mancanza di questi, le terre potranno essere concesse ad altri soggetti pubblici e privati che facciano domanda di utilizzazione.

A parità di condizioni hanno preferenza nell'ordine le imprese familiari, con priorità per quelle in cui vi siano unità attive al di sotto dei 35 anni, le imprese plurifamiliari, giovani laureati e diplomati in scienze agrarie o forestali disposti a condurre direttamente i terreni, le cooperative, le società di persone in qualsiasi modo costituite e di cui facciano parte coltivatori, lavoratori e conferenti in capitale tra cui lo stesso proprietario del terreno.

Nel termine fissato per la presentazione delle opposizioni i proprietari possono impegnarsi ad iniziare, entro un anno, la coltivazione delle terre secondo propri piani aziendali che siano approvati a norma del precedente sesto comma o in forma diretta o mediante società di persone con coltivatori e lavoratori, in qualsiasi modo costituite, in cui i proprietari stessi conferiscano in capitale il terreno.

Qualora entro il termine suddetto non abbia inizio la coltivazione delle terre da

parte dei proprietari, questi perdono la disponibilità delle stesse, che vengono assegnate in concessione a chi ne ha fatto richiesta, secondo le norme della presente legge, o, in mancanza o rinuncia di richiedenti, inventariate ai sensi dell'ultimo comma del successivo articolo 5.

Ai proprietari suddetti, inoltre, che non abbiano iniziato la coltivazione delle terre entro il citato termine per fatto ad essi imputabile, non spetta in ogni caso il premio di apporto strutturale di cui agli articoli 41 e 42 della legge 9 maggio 1975, n. 153, previsto dal primo comma del successivo articolo 7. I proprietari medesimi non possono esercitare per un triennio la facoltà di cui al penultimo comma dello stesso articolo 7.

Per motivate esigenze, al fine di salvaguardare l'indirizzo aziendale proposto, possono essere assegnate di ufficio ai soggetti concessionari altre particelle catastali di terreni abbandonati purché la superficie complessiva non superi il 20 per cento di quelle richieste e acquisite.

Il concessionario che non accetti l'assegnazione di terre disposta in forza del precedente comma decade dalla concessione e le terre oggetto della stessa sono inserite negli inventari di cui al successivo articolo 5.

ART. 5.

(Individuazione e utilizzazione delle altre terre abbandonate).

Nelle zone determinate a norma dello articolo 3, le Regioni curano d'ufficio, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'individuazione delle altre terre abbandonate per cui non sia stata presentata domanda di concessione, approvando, con le procedure di cui al secondo comma dell'articolo 4, i relativi inventari che contengono l'indicazione delle particelle catastali interessate.

Per la notificazione degli inventari ai proprietari interessati e le relative opposizioni si applicano inoltre le norme di cui al quarto, quinto e decimo comma del medesimo articolo 4.

Valutate le opposizioni dei proprietari e approvati definitivamente gli inventari, le terre in essi incluse possono essere concesse a domanda, osservando quant'altro stabilito al riguardo dal citato articolo 4.

ART. 6.

(Potere per l'accertamento delle terre abbandonate).

Per l'accertamento delle caratteristiche dei terreni da considerarsi abbandonati, gli organi competenti possono eseguire o far eseguire le necessarie ispezioni e sopralluoghi valendosi dei poteri di cui agli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Per l'accertamento delle condizioni di cui alla lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 2 i medesimi organi acquisiscono il parere dei competenti uffici tecnici regionali.

ART. 7.

(Diritti dei proprietari).

Ai proprietari di terreni dati in concessione a norma della presente legge può essere corrisposto il premio di apporto strutturale di cui agli articoli 41 e 42 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ove ricorrano i presupposti previsti dalle citate norme e comunque nei limiti temporali di efficacia della predetta legge.

I concessionari dei terreni sono tenuti a corrispondere ai proprietari degli stessi un canone di importo pari a quello del canone di affitto dovuto dal coltivatore diretto per i medesimi fondi, come determinato ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e successive modificazioni.

I proprietari possono far domanda di riavere la disponibilità completa dei loro terreni inventariati e non ancora dati in concessione o per i quali la concessione sia stata revocata, qualora si impegnino a coltivarli sulla base di un proprio piano di sviluppo aziendale approvato in ciascuna delle forme previste dal decimo comma del precedente articolo 4.

Ai proprietari che non osservino l'impegno di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'undicesimo e dodicesimo comma del precedente articolo 4.

ART. 8.

(Revoca delle concessioni).

La concessione può essere revocata d'ufficio, o su domanda dei proprietari interessati, previa diffida, quando si accerti che

le terre concesse non siano state utilizzate secondo le norme della presente legge.

In tal caso le stesse terre sono inserite negli inventari di cui al precedente articolo 5.

ART. 9.

*(Terre abbandonate
di proprietà di emigrati).*

Qualora le terre abbandonate siano di proprietà di emigrati per ragioni di lavoro e questi dichiarino, entro il termine previsto dall'articolo 4 per la presentazione dell'opposizione, di voler rientrare in patria impegnandosi nella coltivazione del fondo, è sospesa per un triennio l'emana- zione dei provvedimenti previsti dalla presente legge.

ART. 10.

(Contributi).

Per il ripristino delle condizioni colturali e per l'avvio dell'esecuzione dei piani aziendali da parte dei concessionari possono essere corrisposti ad essi dalle Regioni contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa ammessa e, per la restante parte, mutui assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi, in misura non superiore a quella stabilita dall'articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ed all'articolo 10 lettera a) della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Le operazioni di mutuo di cui al precedente comma possono avere durata fino a 10 anni o, in caso di utilizzazione forestale delle terre, fino a 20 anni. Alle operazioni medesime si applicano le disposizioni vigenti in materia di credito agrario di miglioramento e quelle previste dagli articoli 34 e 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora il ripristino delle condizioni colturali e l'avviamento dell'esecuzione dei piani aziendali siano effettuati dai proprietari dei terreni, che assicurino l'assolvimento degli impegni previsti al decimo comma dell'articolo 4, le provvidenze contributive e creditizie recate dal primo e secondo comma del presente articolo possono essere ad essi concesse se ridotte rispettivamente del 25 per cento.

I concessionari di terre abbandonate, che si associno per la conduzione in comune dei terreni, sono preferiti negli aiuti e nelle agevolazioni previste dalle leggi statali e regionali a favore di iniziative collettive.

ART. 11.

(Disposizioni transitorie).

Fino a quando le Regioni non abbiano provveduto a dare attuazione ai principi di cui all'articolo 26 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono competenti ad adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 3 e 4 le Commissioni provinciali di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dall'articolo 2 della legge 10 dicembre 1973, n. 814.

ART. 12.

Qualora le terre siano oggetto insieme di nuda proprietà e di usufrutto o di altri diritti reali di godimento le disposizioni della presente legge si applicano anche ai titolari di tali diritti e le procedure previste sono svolte altresì da loro e nei loro confronti.

Sono abrogate le disposizioni in materia di terre incolte e di terre insufficientemente coltivate, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modificazioni.